

Il futuro dei versamenti è tracciato nel Piano operativo dell'Agenzia delle entrate 2024-2026

L'F24 manda in soffitta l'F23

Le tasse si pagheranno con il potenziamento di PagoPA

DI GIULIANO MANDOLESI

Addio al modello F23: il metodo di pagamento sarà a breve sostituito dall'F24 e dai versamenti tramite avvisi PagoPA. Il passaggio dall'F23, attualmente in uso per il versamento di alcune tipologie residuali di imposte, tasse e sanzioni, come canoni per concessioni demaniali e sanzioni inflitte da autorità giudiziarie e amministrative (ad esempio, multe e contravvenzioni), all'F24, consentirà inoltre ai contribuenti di pagare anche queste tipologie di debiti attraverso la compensazione, possibilità invece finora inibita proprio dall'utilizzo del vigente modello che non consente la possibilità di saldare il dovuto con i crediti a disposizione. Questo è quanto indicato nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) approvato dal Comitato di gestione dell'agenzia delle entrate pubblicato lo scorso 19 marzo (vedi ItaliaOggi del 20 marzo) che di fatto evidenzia come l'amministrazione finanziaria stia ottemperando a quanto previsto sia dall'articolo 3-bis del dl 73/2022, in merito all'estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario, sia dall'articolo 18 del d.lgs. 1/2024 (il decreto adempimenti), sulle modalità di pagamento delle somme mediante PagoPA.

Ampliamento dell'F24. Come riportato nel Piao, l'agenzia delle entrate lavorerà in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, alla progressiva dismissione del modello di pagamento F23 in favore dell'estensione dell'utilizzo del modello F24 nonché alla progressiva integrazione dei servi-

zi Agenzia con quelli della piattaforma PagoPA (es. pagamento mediante avviso PagoPa). La prima spinta all'ampliamento F24 è arrivata dall'articolo 3-bis introdotto in fase di conversione in legge del dl 73/2022, che ha stabilito la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati spettati allo Stato, agli enti territoriali e previdenziali secondo la disciplina dettata dall'articolo 17 del d.lgs. 241/1997, ovvero tramite compensazione. Attualmente la lista di tributi e contributi pagabili con possibilità di compen-

sazione, benché in continuo aumento nel corso degli ultimi anni, è indicata al comma 2 del citato articolo 17 e non contempla l'intera platea dei versamenti richiesti ai contribuenti. La norma va ad interagire con la lettera h-ter del comma 2 dell'articolo 17 demandando al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'onore di individuare e disciplinare le tipologie di versamenti attualmente non ricomprese nella normativa. Negli ultimi anni, proprio in ottemperanza di quanto previsto a lettera h-ter del medesimo comma 2, ovvero la possibilità di estendere nell'ambito del versamento uni-

ficato anche altre entrate rispetto a quelle espressamente citate all'articolo 17, il Mef ha già introdotto tra i pagamenti effettuabili con F24 anche quelli relativi all'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni ed anche quelli relative a somme dovute per la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia.

La piattaforma PagoPA. L'articolo 18 del d.lgs. 1/2024 prevede che per i versamenti di imposte, contributi e altre somme, cui si applica la citata disciplina dell'articolo 17 del d.lgs.

241/1997, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA (disciplinata all'articolo 5 c.2 del dlgs 82/2005) e con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno definite le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, della disposizione.

—© Riproduzione riservata—

DECRETO LEGGE IN ARRIVO. VERSO PROROGA PER RAVVEDIMENTO SPECIALE

Contraddittorio, una norma per la decorrenza

DI CRISTINA BARTELLI

Atti con contraddittorio ciambella di salvataggio di 120 giorni per dribblare la decadenza. Sarà una norma in un decreto legge esaminato dal consiglio dei ministri di oggi a scongiurare la decadenza per gli atti inviati e notificati ai contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate a febbraio. Il provvedimento conterrà anche altre misure come una probabile nuova proroga per il ravvedimento speciale e un riassetto per il sito del consiglio di presidenza di giustizia tributaria. Dopo l'entrata in vigore del dlgs 219/2023, riforma dello statuto del contribuente e contraddittorio, il 18 gennaio, l'Agenzia delle entrate ha notificato gli atti con le nuove modalità di schema d'atto dando indicazioni agli uffici. Un atto di indirizzo del 29 febbraio del viceministro Maurizio Leo ha chiarito che le disposizioni relative al nuovo contraddittorio preventivo erano da intendersi con decorrenza dal 30 aprile e nelle more di questa decorrenza gli uffici

avrebbero dovuto procedere con le vecchie regole. Si è creato dunque il tema del rischio di atti già notificati con una procedura non corretta che avrebbero dovuto essere messi in regola per dribblare il rischio decadenza. La norma dunque dovrebbe trovare il modo riconoscendo 120 giorni riconosciuti per i contraddittori erroneamente attivati di salvare i procedimenti, la norma poi ratificherà quanto anticipato nell'atto di indirizzo la decorrenza cioè del nuovo impianto dal 30 aprile mettendo così a tacere le obiezioni in merito alla natura di un atto di indirizzo nella gerarchia delle fonti. Il 29 febbraio a seguito di notifiche da parte dell'agenzia delle entrate di atti di accertamento per annualità in scadenza con i nuovi schemi di contraddittorio preventivo il viceministro dell'economia Maurizio Leo ha diramato un atto di indirizzo fornendo indicazioni uniformi agli uffici per questa fase operativa tra l'entrata in vigore del decreto legislativo 219/2023 e l'attuazione.

In particolare si è in attesa del decreto ministeriale che elenchi gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo. Per ovviare alla mancanza del tassello e fornire paletti certi agli uffici l'atto di indirizzo ha stabilito che le nuove norme sul contraddittorio si applicheranno per gli atti emessi dal 30 aprile. L'atto di indirizzo ha poi ricordato per il nuovo articolo 6-bis dello statuto del contribuente modificato dal dlgs 219/23 che il precetto è sostanzialmente autoapplicativo solo nei casi in cui l'Amministrazione finanziaria possa offrire una adeguata motivazione in ordine ad un ritenuto fondato motivo per la riscossione. Di contro, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attendere l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

—© Riproduzione riservata—

Bonus rubinetti, credito d'imposta al 6,5%

DI MARIA MANTERO

Per il bonus acqua potabile 2023 l'Agenzia delle entrate fissa la percentuale fruibile al 6,45% dell'importo richiesto. Lo prevede il provvedimento del 22 marzo firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini.

Terminato il conto delle richieste pervenute per l'attribuzione del bonus rubinetti, in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell'acqua dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il provvedimento ha stabilito che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45%. La somma, visionabile nel cassetto fiscale, è spendibile con F24 e le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o lavoro autonomo possono beneficiarne nella dichiarazione dei redditi con il codice tributo "6975" in F24, spiega il documento delle Entrate.

L'incentivo fiscale previsto dalla legge di bilancio 2021 ha lo scopo di razionaliz-

zare l'utilizzo dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus poteva essere richiesto tramite il sito dell'Ade entro il 28 febbraio e le risorse disponibili nel 2023, sono di 1,5 mln di euro. Come ricorda FiscoOggi "ai fini del rispetto di tale soglia, il provvedimento 16 giugno 2021 ha stabilito che l'importo massimo dell'incentivo fruibile è pari al tax credit richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni presentate".

Il bonus "acqua potabile" complessivamente richiesto in relazione alle spese sostenute nel 2023 è risultato di 23.255.702 euro a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, pertanto, precisa l'Agenzia "con il provvedimento odierno è stabilito che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,45% (1.500.000/23.255.702) del credito richiesto".

—© Riproduzione riservata—

I visti d'oro gonfiano i prezzi degli immobili

DI MATTEO RIZZI

I visti d'oro gonfiano i prezzi degli immobili. Sono le conclusioni a cui giungono i ricercatori dello studio "Visti d'oro e mercato immobiliare" pubblicato il 22 marzo dall'Osservatorio fiscale dell'Unione europea. Gli studi hanno incrociato i dati delle compravendite immobiliari con il più celebre schema di visti d'oro dell'Unione europea, quello portoghese, che ha attratto oltre 12.000 richiedenti e ha generato oltre 7 miliardi di euro di investimenti, ma che il governo ha deciso di chiudere (si veda ItaliaOggi del 04/10/2023). Istituito nell'ottobre 2012, i visti d'oro portoghesi hanno offerto permessi di residenza in cambio di investimenti, principalmente in immobili con un valore minimo di 500.000 euro. Gli studiosi hanno quindi identificato un significativo aumento del numero di transazioni immobiliari effettuate esattamente alla soglia dei 500.000 euro, suggerendo che i venditori hanno fissato strategicamente i prezzi delle proprietà offerte agli acquirenti stranieri, portando a una distorsione nel mercato immobiliare.

—© Riproduzione riservata—